



Codice Proc.: 4531

Sigla Progetto: RG06 ATP4351

Proponente: Zooavicola Giannone & c. S.n.c.

Procedimento: Procedura di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

OGGETTO: "Progetto di ampliamento dell'allevamento esistente di galline ovaiole sito in c/da Busita Scorrione nel Comune di Modica (RG)".

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute nell'apposito portale regionale valutazioni ambientali.

PARERE C.T.S. n. 288/2026 del 14/04/2026

Proponente	Zooavicola Giannone & c. S.n.c.
Sede Legale	Via Aguglie Pozzallo n. 5, 97015 Modica (RG)
Sede operativa	
Capitale Sociale	€ 21.600,00
Legale Rappresentante	Giuseppe Giannone
Progettisti	
Tipo di impianto	
Località del progetto	c/da Busita, Modica.
Data presentazione al dipartimento	08/01/2026
Data procedibilità	19/01/2026
Stabilimento a rischio di incidente rilevante (R.I.R.)	No
Data Richiesta Integrazione Documentale	
Sistema di gestione ambientale	
Versamento oneri istruttori	€ 6.000,00 in data 14/03/2026
Conferenza di servizio	
Responsabile del procedimento	Arch. Antonino Polizzi
Responsabile istruttore del dipartimento	Dott.ssa Isabella Ferrara
Contenzioso	
Condivisione Gruppo Istruttorio	



VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e ss.mm.ii. “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;

VISTO il D.P.R. 13/06/2017 n. 120, “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 36 del 14/02/2022 “*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA) ed abrogazione dei decreti 30 marzo 2007 e 22 ottobre 2007*”;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 237 del 29/06/2023 “*Sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14 febbraio 2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA)*”;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 318/Gab del 27/10/2025 “*Sostituzione integrale dell’Allegato 1 del Decreto Assessoriale n. 237 del 29 giugno 2023 di modifica del D.A. n.36/2022 di recepimento delle Linee guida nazionali VINCA*”;

VISTA la l.r. 08 aprile 2010, n. 9 “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii.;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana - Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture della Regione Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23/05/2011 e ss.mm.ii., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all’esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautele dettate dalla normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;



VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “*Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale*”, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO l'art. 25 la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, Legge di stabilità regionale 2020-2022;

VISTO l'art. 73 la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale);

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “*Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 92/DRA del 12/02/2024 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 15/03/2024), recante: “*Approvazione delle check-list per l'omogeneizzazione della documentazione in ingresso alla Commissione tecnica specialistica*”;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 7948 del 06/02/2026, con la quale il Comune di Modica, premesso che il progetto proposto prevedeva una potenzialità di allevamento di galline ovaiole tale da rientrare nella tipologia progettuale di cui alla lettera ac) dell'allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato al proponente, ditta Zooavicola Giannone & C. S.n.c., che ai fini dell'espletamento dell'istruttoria della pratica edilizia e del successivo eventuale rilascio del permesso di costruire era necessario acquisire il provvedimento di V.I.A.;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 11216 del 18/02/2026, con la quale il proponente, ditta Zooavicola Giannone & C. S.n.c., ha trasmesso istanza di attivazione della procedura di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “*Progetto di ampliamento dell'allevamento esistente di galline ovaiole sito in c/da Busita Scorrione nel Comune di Modica (RG)*”;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 17492 del 15/03/2026, con la quale il proponente ha trasmesso nuovamente l'istanza di attivazione della procedura di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in oggetto;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 17807 del 16/03/2026, con la quale il proponente ha richiesto l'archiviazione dell'istanza di P.A.U.R. per il progetto in oggetto, presentata in data del 09/12/2025 ed acquisita al prot. D.R.A. al n. 84022 del 09/12/2025;



VISTA la nota prot. D.R.A. n. 18632 del 18/03/2026, con la quale il Servizio 1 del D.R.A., **premess**
che:

- con nota prot. D.R.A. n. 84022 del 09/12/2025 il proponente ha presentato tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti> - Cod. Istanza 4298), istanza di P.A.U.R. ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “*Progetto per la modifica sostanziale (ampliamento) dell’installazione di “Allevamento di galline ovaiole in C/da Busita nel Comune di Modica (RG)”*”;
- con nota prot. D.R.A. n. 86841 del 19/12/2025 lo stesso Servizio 1 del D.R.A. aveva richiesto di integrare la documentazione trasmessa ai fini della procedibilità della soprarichiamata istanza;
- con nota prot. D.R.A. n. 17807 del 16/03/2026 il proponente aveva richiesto l’archiviazione dell’istanza di P.A.U.R. in parola;

e **preso atto** di quanto comunicato con la predetta nota di rinuncia, ovvero che, sulla base di valutazioni economiche effettuate, i capannoni previsti in progetto verranno utilizzati per l’allevamento di galline ovaiole con modalità di stabulazione diversa, ovvero allevamento a terra a fronte dall’originaria previsione di allevamento in gabbia, e pertanto il numero di capi per i quali si richiede la modifica risulta inferiore alla soglia di assoggettabilità a V.I.A. prevista al punto ac) dell’Allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha comunicato ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 7/2019 (art. 2 della legge n.241/1990), l’archiviazione dell’istanza di P.A.U.R. per il suddetto progetto;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 19003 del 19/03/2026, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato:

- la procedibilità dell’istanza;
- l’avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **4531**) ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché nella Sezione Gestione del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/gestione> - Codice Procedura **4531**), ciò con valenza di formale trasmissione al Nucleo di coordinamento di questa C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ai sensi del decreto A.R.T.A. n. 22/Gab del 10/02/2025, ai fini del rilascio del parere di competenza;
- l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii.;

LETTI i seguenti elaborati caricati dal proponente sul portale regionale valutazioni ambientali:

- Shape file;
- Relazione descrittiva



CONSIDERATO che l'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che: *“Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale”,* e che l'art. 6 comma 9-bis del medesimo decreto legislativo dispone che: *“Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9”;*

CONSIDERATO che il proponente nell'elaborato progettuale *“Relazione descrittiva”* in merito alla prevista modifica dell'installazione *“Allevamento avicolo in c/da Busita Scorrione del comune di Modica (RG)”*, afferma quanto segue:

- con Decreto A.R.T.A. n. 71/Gab del 05/05/2021 è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale ex art. 25 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di *“Ampliamento impianto allevamento avicolo di c/da Busita nel Comune di, Modica (RG)”* nonché resa Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del medesimo D.lgs. per installazione IPPC denominata *“Allevamento avicolo c/da Busita sito nel Comune di Modica”* per la categoria di attività IPPC 6.6 a) (Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti), di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. proponente/gestore, ditta Zooavicola Giannone e C s.n.c.;
- lo stato di fatto in termini di capi accasabili (da autorizzazione A.I.A.) e realmente accasati è riportato nella tabella seguente:

Unità produttiva	N. capi autorizzati	N. capi accasati attualmente
Capannone A	36.000	33.600
Capannone B	36.000	33.600
Capannone C	36.000	30.000
Capannone D	19.000	18.676
Capannone E	80.000	77.170



Unità produttiva	N. capi autorizzati	N. capi accasati attualmente
totale	207.000	193.046

- la Zooavicola Giannone & C. S.n.c. con il progetto proposto intende realizzare tre nuovi capannoni in cui poter accasare capi, come da tabella seguente:

Unità produttiva	N. capi da accasare
Capannone F (galline ovaiole)	19.666
Capannone G (galline ovaiole)	19.666
Capannone H (pulcinaia)	19.666

- la differenza tra il numero di galline ovaiole autorizzate e quelle previste in progetto sarà pari a 46.044 capi, il 22,2% della capacità autorizzata;
- per quanto attiene le emissioni odorigene la proponente ha provveduto come prescritto ad effettuare uno studio modellistico previsionale di diffusione degli odori che ha evidenziato il rispetto dei limiti previsti dal Decreto Direttoriale 309/2023. All'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo oltre al controllo degli odori è stato previsto il controllo di metano, PM10, PM2,5 e ammoniacca;
- relativamente alla matrice acqua come prescritto, l'allevamento esistente è stato dotato di impianti per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche e su tale matrice, come da PMC, vengono effettuati i controlli prescritti;
- il proponente ha implementato e certificato il Sistema di Gestione Ambientale interno secondo la norma UNI ISO 14001;
- l'ampliamento in progetto andrebbe ad inserirsi in un contesto territoriale su cui l'azienda opera da anni e all'interno del quale trova la giusta collocazione trattandosi di attività agricola su area agricola a forte vocazione zootecnica;

CONSIDERATO che nella lista di controllo allegata all'istanza in parola il proponente afferma in particolare quanto segue:

- le uniche emissioni in atmosfera saranno quelle dovute ai ricambi d'aria delle aree di allevamento;
- l'esercizio dell'allevamento genera rumori derivanti dalle ventole di raffrescamento dei capannoni;
- gli unici scarichi idrici sono quelli derivanti dai servizi igienici a disposizione del personale e dalle acque meteoriche sulle superfici impermeabili, entrambi gestiti mediante trattamenti depurativi prima dello scarico sul suolo. Non viene effettuato lo stoccaggio della pollina in quanto viene caricata direttamente sui mezzi e portata fuori dall'allevamento;
- durante la fase di esercizio sarà principalmente prodotta la pollina (SOA di categoria 2 Reg. CE 1069/2009) destinata a compostaggio e ad impianti biogas;



- la realizzazione dei capannoni impegnerà le aree strettamente necessarie, nella fase di esercizio comporterà l'utilizzo della risorsa acqua necessaria all'alimentazione degli animali. I consumi energetici saranno compensati dalla produzione (fotovoltaico) mediante fonti rinnovabili;

VALUTATO che il progetto in oggetto non rientra tra le tipologie progettuali di cui alla lettera ag) dell'Allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. *“Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”* in quanto l'incremento di 39.332 capi di galline ovaiole dovuto all'accasamento presso i capannoni in progetto risulta inferiore alla soglia di cui alla lettera ac) del medesimo Allegato (60.000 galline) e non rientra neanche tra le tipologie di cui all'Allegato IV alla parte seconda del medesimo D.lgs., punto 8 *“Altri progetti”*, lettera t *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”* in quanto la realizzazione degli ulteriore tre capannoni non comporterà impatti negativi significativi sulle componenti ambientali nella considerazione che:

- il proponente ha implementato e certificato il Sistema di Gestione Ambientale interno secondo la norma UNI ISO 14001;
- il sito di progetto ricade in prossimità degli altri capannoni di accasamento delle galline ovaiole già autorizzati, in un'area a vocazione agricola e zootecnica non soggetta a vincoli ambientali;
- le tecniche di riduzione degli impatti ambientali già previste per il progetto autorizzato con il citato decreto A.R.T.A. n. 71/Gab del 05/05/2021 saranno estese anche alle nuove unità produttive in progetto;

CONSIDERATO che l'area di progetto rispetto al Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17, ricadenti nella provincia di Ragusa, ricade nel Paesaggio Locale 12c, livello di tutela 2;

CONSIDERATO che le N.T.A. per il PL 12c *“Paesaggio agrario a campi chiusi dell'altipiano sud-orientale. Aree di interesse archeologico di Albarcara, Case Guccione, Case Malvasia”*, Livello di Tutela 2, prevedono quanto segue:

“Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- *valorizzazione del patrimonio e del paesaggio archeologico;*
- *protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;*
- *evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) ed anche degli elementi geologici (rocce,*



timponi, pareti rocciose) e morfologici (scarpate, fossi), tipici dei luoghi e in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- *garantire che tutti gli interventi antropici si inseriscano senza alterare il paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, e saranno prevalentemente strutturati secondo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica;*
- *garantire che gli eventuali nuovi fabbricati rurali, destinati alla conduzione del fondo agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale, con edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico.*

In queste aree non è consentito:

- *realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;*
- *realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;*
- *aprire nuove cave;*
- *effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.*

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni: - tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia";

VALUTATO per quanto sopra che la tipologia progettuale in esame risulta coerente con le NTA del citato Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17, ricadenti nella provincia di Ragusa;

VALUTATO in conclusione che la realizzazione del "*Progetto di ampliamento dell'allevamento esistente di galline ovaiole sito in c/da Busita Scorrione nel Comune di Modica (RG)*", proponente Zooavicola Giannone & C. S.n.c., non comporta potenziali impatti ambientali negativi e significativi e che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il predetto progetto non deve essere assoggettato né alla procedura di Verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006



e ss.mm.ii. né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo decreto legislativo;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

RITIENE

che il “*Progetto di ampliamento dell’allevamento esistente di galline ovaiole sito in c/da Busita Scorrione nel Comune di Modica (RG)*”, proponente Zooavicola Giannone & C. S.n.c., non deve essere assoggettato né alla procedura di Verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo decreto legislativo.